



Provincia di Ferrara

P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

DECRETO DELLA PRESIDENTE

Decreto. n. 102 del 30/08/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DI ACCORDO DI PROGRAMMA, ART. 60, COMMA 8, L.R. N. 24 DEL 2017, REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO UNIFICATO PER L'EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE A FERRARA CERPIC, CON EFFETTI DI VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI FERRARA..

LA PRESIDENTE

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 34 “Accordi di programma”, il quale stabilisce, in particolare, che:

- ai fini della definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni e altri soggetti pubblici (o comunque di due o più tra di essi), il Presidente della regione o il Presidente della provincia o il Sindaco (in relazione alla competenza primaria o prevalente), promuovano la conclusione di un Accordo di Programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e determinarne tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- per verificare la possibilità di concordare l'Accordo di Programma, venga convocata una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate;
- l'accordo, consistente nel consenso unanime degli Enti coinvolti, venga approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale;
- laddove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco venga ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza;
- la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi siano posti in essere da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti Locali interessati.

Richiamata altresì la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, con riferimento all’art. 60 “Accordi di programma in variante ai piani”, specificativo ed integrativo delle disposizioni di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare:

- l’art. 79 “Abrogazioni” comma 1– lett. b) il quale abroga, dalla data di entrata in vigore della legge medesima, “la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 29, comma 3”;
- l’art. 4 “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti”, comma 4, lett. e), ove è previsto, in riferimento agli atti negoziali e ai procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportino l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, che

possa essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato, ai sensi della previgente normativa, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, purché nel rispetto del termine di cui al comma 1, dell'art. 4.

Atteso che il procedimento relativo all'accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica in attuazione dell'accordo territoriale "Realizzazione nuova sede del Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile Regionale a Ferrara – CERPIC" rientra nelle casistiche previste dall'art. 4, comma 4, della L.R. 24/2017 ed esplicitate nella circolare Ass. PG/2018/0179478 del 14.03.2018 recante: "Prime indicazioni applicative sulla L.R. 24/2017" e che, pertanto, ogni richiamo normativo alla L.R. 20/2000 e alle procedure in essa delineate costituisce applicazione del congiunto disposto dei citati artt. 4, comma 4, e 79 della L.R. 24/2017.

Vista la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", con particolare riferimento all'art. 60 "Accordi di programma in variante ai piani", specificativo ed integrativo delle disposizioni di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli accordi di programma che comportino la variazione di uno o più strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Preso atto che per quanto qui interessa, il suddetto art. 60 stabilisce che:

- la conclusione dell'accordo di programma possa essere promossa per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di rilevante interesse pubblico;
- la variazione degli strumenti di pianificazione prevista dall'accordo riguardi esclusivamente le aree destinate alla realizzazione di tali opere, interventi o programmi di intervento;
- l'accordo di programma venga stipulato, oltre che dagli eventuali soggetti privati interessati, dai rappresentanti dell'ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si propongono modificazioni, dalla Provincia, nel caso di modifiche a piani comunali, dalla Provincia e dalla Regione, nel caso di modifiche a piani sovracomunali;
- il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma comportante variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica provveda a convocare la conferenza preliminare prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ai fini dell'esame e dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano, l'amministrazione competente predisponga assieme al progetto definitivo, uno specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del piano da variare, nonché gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- l'espressione dell'assenso preliminare all'accordo da parte dei rappresentanti dei soggetti partecipanti all'Accordo stesso, sia preceduto da una determinazione dell'organo istituzionalmente competente;
- l'amministrazione procedente possa chiamare a partecipare alla conferenza preliminare gli enti e organismi cui competono le autorizzazioni, i pareri o gli altri atti di assenso comunque denominati, richiesti dalla legge per la realizzazione delle opere o interventi oggetto dell'accordo;
- qualora in sede della conferenza preliminare sia verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti partecipanti all'accordo di programma, la proposta di accordo (corredata dal progetto, dallo studio e dai necessari elaborati), venga depositata presso le sedi di tali enti per sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta conclusione dell'accordo preliminare;

- entro la scadenza del termine di deposito, possano formulare osservazioni e proposte gli enti e organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali, quelle costituite per la tutela di interessi diffusi e i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni dell'accordo siano destinate a produrre effetti diretti;
- nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, l'ente procedente provveda alla convocazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione dell'accordo, i quali esprimeranno le loro determinazioni tenendo conto anche delle osservazioni o proposte eventualmente presentate;
- qualora siano apportate modifiche sostanziali rispetto alla proposta di accordo assentita dall'organo istituzionale competente, l'assenso alla conclusione dell'accordo di ciascun soggetto partecipante debba essere preceduto dalla deliberazione del medesimo organo ovvero ratificata dallo stesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza;
- il decreto di approvazione dell'accordo di programma comporti la variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- il decreto, per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, venga emanato dal Presidente della Provincia e produca i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Richiamate:

- la nota, a firma del Sindaco del Comune di Ferrara, con cui è stata avviata la procedura che conduce alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (art. 60 L.R. 24/2017), avente ad oggetto "Realizzazione nuova sede del Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile Regionale a Ferrara – CERPIC", e la contestuale convocazione della 1ª seduta della Conferenza dei Servizi Preliminare, agli atti con prot. prov.le n. 8749 del 15.03.2017;
- la successiva convocazione della 2ª seduta della Conferenza dei Servizi di "assenso preliminare" alla proposta di Accordo di Programma, per l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della nuova sede del Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile, a firma del Sindaco del Comune di Ferrara, acquisita da codesta amministrazione con prot. prov.le n. 1769 del 18.01.2018.

Dato atto che:

- le sedute della Conferenza di Servizi Preliminare si sono tenute nelle date del 10.04.2017 (1ª seduta) e 09.03.2018 (2ª seduta);
- con nota acquisita al prot. prov.le con n. 9154 del 17.03.2017, il Comune di Ferrara ha trasmesso la documentazione relativa al progetto definitivo sopra richiamato, successivamente integrati, giusta nota in atti con prot. prov.le n. 11388 del 04.04.2017;
- con nota agli atti con prot. prov.le n. 3342 del 05.02.2018, il Comune di Ferrara ha trasmesso la documentazione integrativa e gli approfondimenti richiesti nell'ambito dei lavori della conferenza preliminare (10.04.2017) dagli Enti partecipanti e dalla Provincia;
- nella seduta conclusiva della conferenza preliminare (09.03.2018), si è accertata la sussistenza di un assenso preliminare alla proposta di Accordo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 60 della L.R. 24/2017, in particolare si sono espressi:
 - il Comune di Ferrara, con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 20534 del 26.02.2018;
 - la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 316 del 05.03.2018;
 - la Provincia di Ferrara, con Decreto del Presidente n. 24 del 13.03.2018.

Dato atto altresì che:

- la proposta di accordo di programma, corredata dai relativi elaborati, è stata pubblicata dall'autorità procedente ai sensi dell'art. 60, comma 5, della L.R. 24/2017 sul BURERT (per 60 giorni, dal 04.04.2018 al 04.06.2018), sul sito istituzionale del Comune di Ferrara, della Provincia di Ferrara e della Regione Emilia-Romagna;
- che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni, come riportato dal Comune di Ferrara nella documentazione agli atti.

Visti gli elaborati adeguati e conformati alle condizioni poste nel proprio assenso preliminare alla proposta di Accordo, trasmessi dal Comune di Ferrara unitamente alla convocazione della Conferenza dei Servizi conclusiva, acquisita al prot. prov.le n. 31476 del 12.10.2018.

Dato atto che la proposta di Accordo ed i relativi allegati tecnico-amministrativi risultano conformati alle condizioni impartite con il Decreto del Presidente n. 24 del 13.03.2018 e non si riscontrano modifiche sostanziali rispetto alla proposta preliminare.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva ex art. 60, della L.R. n.24/2017, tenutasi il 09.03.2018.

Dato atto che, in esito alle risultanze della conferenza di servizi conclusiva del 09.03.2018, nella stessa data i soggetti pubblici interessati hanno sottoscritto digitalmente il testo definitivo dell'Accordo (depositato agli atti della Provincia).

Dato atto, inoltre, che in data 12.08.2019 con nota acquisita al prot. prov.le n. 24536 il Comune di Ferrara ha trasmesso l'Accordo di Programma firmato e la Dichiarazione di Sintesi, redatta ai sensi dell'art. 18, comma 5, della LR 24/2017 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, per l'emanazione del presente Decreto di approvazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 60, comma 10, della L.R. 24/2017, il presente Decreto produce gli effetti dell'approvazione della variante al 2° Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Ferrara.

Reputato che sussistano le condizioni per addivenire alla positiva conclusione dell'Accordo in oggetto e alla sua sottoscrizione.

Evidenziato che nessun onere di natura finanziaria deriva in capo all'ente dall'adozione della presente deliberazione.

Per quanto sopra esposto

DECRETA

Di prendere atto delle risultanze del verbale conclusivo della conferenza di servizi tenutasi il 9 marzo 2018, nonché dell'assenso espresso dagli organi istituzionalmente competenti degli Enti firmatari, dei pareri, nulla-osta e atti di assenso comunque denominati, tra cui il proprio atto n. 1847 del 08.11.2018, con cui sono stati formulati il parere ambientale favorevole in merito alla VAS/VALSAT e il parere sismico sugli effetti della variante urbanistica.

Di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 60, comma 8, della L.R. n. 24/2017 e all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la "Realizzazione nuova sede del Centro Unificato per l'Emergenza della Protezione Civile Regionale a Ferrara – CERPIC", sottoscritto con firma digitale dalla Provincia di Ferrara, dal Comune di Ferrara, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, **Allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente atto e composto dai documenti e dagli elaborati elencati nell'art.8 dell'Accordo stesso;

Di approvare, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della LR 24/2017 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, la Dichiarazione di Sintesi, **Allegato B)** parte integrante e sostanziale al presente atto;

Di dare atto altresì, che:

- il presente Decreto produce gli effetti di variante al 2° Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Ferrara e di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 60, comma 10, della L.R. 24/2017, produce inoltre gli effetti sostitutivi dei titoli abilitativi degli interventi edilizi ai sensi dell'art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;
- il presente Decreto verrà pubblicato, unitamente all'Accordo di programma sottoscritto, sui siti web di questa Provincia e del Comune di Ferrara, contestualmente alla pubblicazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della L.R. n. 24/2017, della Dichiarazione di Sintesi e del parere ambientale favorevole in merito alla VAS/VALSAT, espresso con proprio atto n. 1847 del 08.11.2018;
- l'avviso della avvenuta conclusione dell'Accordo verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 9 dell'art. 60 della L.R. n. 24/2017;
- il presente Decreto produrrà i propri effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso di cui sopra, ai sensi dell'art. 60, comma 9, della L.R. n. 24/2017, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell'amministrazione che ha promosso la conclusione dell'Accordo.

**Sottoscritto dalla Presidente
PARON BARBARA
con firma digitale**